



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 354	Del 22/09/2022
Località: Frazione di Silì. Modifica e sospensione temporanea della circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo.	In data 29 settembre 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

viste l'istanza datata 19.09.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 60294 del 19.09.2022, con la quale la con la quale il Comitato San Michele in Silì:

- a) comunica lo svolgimento di processioni in occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo previste per il 28 e 29 settembre 2022;
- b) richiede la modifica della disciplina della circolazione nella Piazza San Michele dal giorno 28 settembre 2022 al giorno 29 settembre 2022 in occasione dei festeggiamenti civili in onore di San Michele Arcangelo;

ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alle processioni religiose e per la circolazione stradale;

visti gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. l'istituzione del divieto temporaneo della circolazione stradale, per lo svolgimento di processioni in occasione della festa di San Michele Arcangelo nella frazione di Silì, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti nelle date, negli orari e negli itinerari di seguito indicati:
 - a) (*trasporto della bandiera nella Chiesa di San Michele*) 28 settembre 2022 dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze: Via Naldini - Via Paolo VI - Via Adua - Via San Michele - Chiesa di San Michele;
 - b) (*processione dalla chiesa di San Michele alla parrocchia*) 29 settembre 2022, dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze: Piazza San Michele, Via Sicilia, Via Simaxis, Via Adua, Via Isonzo, Via Piave, Via Naldini, Via Paolo IV, Via Adua, Via San Pietro;
 - c) (*processione dalla parrocchia alla chiesa di San Michele*) 29 settembre, dalle ore 11:15 circa: Via San Pietro, Via Adua, Via Martiri del Congo, Via Giovanni Paolo 1°, Via martiri del Congo, Via Sicilia, Via Simaxis, Via San Michele, Piazza San Michele;



COMUNE DI ORISTANO

2. durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:
 - a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie e nel tratto interessato dalle limitazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono);
 - b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie e nel tratto interessato dalle limitazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono);
 - c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
3. che il traffico veicolare sia deviato nelle strade adiacenti non interessate alle processioni a cura del personale di polizia Locale ;
4. l'obbligo di scorta delle processioni a cura del personale di Polizia Locale;
5. la deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alle processioni religiose, lungo i percorsi suindicati;
6. l'istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata nell'intera estensione della Piazza San Michele, dalle ore 17:00 del 28 settembre 2022 fino alle 24:00 del 29 settembre 2022, in occasione dei festeggiamenti civili in onore di San Michele Arcangelo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione);
7. l'istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, in data 28 e 29 settembre 2022, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
 - a) nella Via Sicilia, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Simaxis e la Piazza San Michele;
 - b) nella Via Martiri del Risorgimento, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Simaxis e la Piazza San Michele;
 - c) nella Via San Michele, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Simaxis e la Piazza San Michele;
8. la deviazione del traffico nelle vie adiacenti non interessate alla manifestazione e la vigilanza dei varchi, dovrà essere regolata tramite apposita segnaletica e con la presenza di personale dell'organizzazione dell'evento dotato dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
9. gli organizzatori dovranno adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
10. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;
11. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso o sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari per lo svolgimento delle processioni religiose di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali;



COMUNE DI ORISTANO

12. la presente ordinanza è valida solo per le strade di competenza del Comune di Oristano, con esclusione dei tratti di strada di competenza di altri Enti;
13. è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
14. è data facoltà all'Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche, se necessarie, ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;

prescrive

1. all'organizzazione delle manifestazioni:
 - a) l'osservanza delle norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'applicazione del relativo Protocollo e Istruzioni operative per lo svolgimento di manifestazioni religiose, a tutela della salute e sicurezza pubblica;
 - b) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica - Direttiva", allegata al presente atto;
 - c) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella delibera n. 65/13 del 22.12.2015 della Regione Autonoma della Sardegna: "linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate" secondo le linee di indirizzo di cui agli allegati a,) b) e c), parte integrante e sostanziale della deliberazione, che in copia si allega;
 - d) di trasmettere almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, al Sig. Questore di Oristano (che adotterà apposita ordinanza), in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui deve essere indicato: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità;
 - e) di provvedere al posizionamento (anche con l'uso di apposito transennamento) ed alla successiva rimozione al termine previsto della manifestazione, della segnaletica stradale temporanea, come prescritto dal del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) mediante collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione/occultamento della segnaletica in contrasto, il ripristino della segnaletica previgente, al termine delle esigenze che impongono tali variazioni e di tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione, anche con la collaborazione tecnica del Settore Lavori pubblici e manutenzioni di questo Comune;
 - f) che entro le 48 ore precedenti l'entrata in vigore dei divieti, a cura dell'organizzazione sia data informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, e sia data comunicazione delle installazioni, alle seguenti mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.polizialocale@comune.oristano.it e tramite telefono ai seguenti numeri: 0783 212121 - 78396;
 - g) il possesso di altre eventuali autorizzazioni se necessarie;



COMUNE DI ORISTANO

2. che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione della processione, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

- 1) che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza;

dispone

che copia della presente ordinanza è trasmessa alla Questura di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/09/2022

Istruttori: Ignazio Sebis - Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale